



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 24 del 20/11

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2013/1 CC NAS RG del 10.12.2013

*Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92*

Visto il verbale di contestazione n.° 2013/1 CC NAS RG per un evidente mero errore datato 10.12.2013 ore 18,00 ma redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute il 10.01.2013 in riferimento all'ispezione igienico - sanitaria effettuata dal M.A.s. UPS CANNATA Gaetano e dal Luogotenente FARACI Giuseppe (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa) unitamente ai dottori BLANDINO Giorgio e ZISA Pino Maurizio, veterinari dell'ASP di Ragusa, relativo all'accertamento effettuato in data 04.01.2013, dalle ore 09,00, presso l'Azienda Agricola zootecnica con allevamento bovini IT009RG262, sita in Ragusa, C.da Galerne, di Cavalieri Giuseppe, nato a Ragusa il 16.11.1943 ed ivi residente in via Cupolette n.° 28;

Atteso che al predetto Sig. CAVALIERI Giuseppe è stata rilevata la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 58/2004, in riferimento alla disposizione prevista dall'art. 4 del regolamento CE n.° 1760/2000 e dal D.P.R. 19 ottobre 2000, n.° 437 e sanzionata dal citato art. 1, comma 1, D.Lgs 58/2004 per "aver omesso, in qualità di proprietario e/o detentore, di identificare compiutamente 18 (diciotto) capi bovini, mediante l'apposizione di marche auricolari aziendali per ogni lobo auricolare, rinvenuti invero parzialmente privi (17 capi con una sola marca auricolare ed una completamente sprovvista), durante i controlli di polizia veterinaria del 24 e 27 novembre 2012 e del 04.01.2013;

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D. Lgs. n.° 58/04 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250,00 a €. 1.500,00 per ogni singolo capo, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 9.000,00 (corrispondente ad €. 500,00, pari al doppio del minimo della sanzione prevista moltiplicata per 18 capi) da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 14.01.2013, ore 12,15, al trasgressore medesimo specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. 9.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sig. CAVALIERI Giuseppe, nella qualità di proprietario dell'azienda zootecnica, cod. Az. IT009 RG 262, sita in Ragusa, C.da Galerne, al Commissario Straordinario del Comune di Ragusa, già Autorità Competente in materia, acquisiti con nota protocollo n.°

13074 dell'11.02.2013 – del Comune di Ragusa, con i quali lo stesso chiede di essere sentito dallo stesso Comune quale Autorità competente;

Visto il verbale di audizione, redatto dal Comune di Ragusa in data 04.04.2013, nel quale il Sig. Cavalieri, sostanzialmente, insiste in quanto dedotto nella memoria difensiva, ammette le omissioni contestate ed asserisce essere state commesse per motivi di salute non meglio specificati; lo stesso altresì dichiara che in passato non ha avuto sanzioni per violazioni dello stesso tipo;

Visto il rapporto amministrativo ex art 17 L. 689/1981 a firma del Luogotenente Salvatore Massa, Comandante del NAS di Ragusa, ed i documenti ivi allegati, acquisiti al prot. n° E- 0025692 del 27.11.2013, inviato alla Azienda Sanitaria di Ragusa, succeduta quale Autorità Competente al Comune di Ragusa, con il quale si precisa la data di compilazione del verbale di contestazione, che è quella più probabile del 10.01.2013;

Vista la nota prot. n.° 27148/4 – D 14 del 27.03.2014 del Comune di Ragusa acquisita al prot. n.° E – 0007859 del 11.04.2014 dell'ASP avente ad oggetto: *"Trasmissione verbale per competenza ed adozione provvedimenti a carico di Cavalieri Giuseppe nato a Ragusa il 16.11.1943"*, con gli allegati gli scritti difensivi ed il verbale di audizione sopra citati;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascriversi alla Sig. Cavalieri Giuseppe, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione cui si premette:

La violazione commessa è stata accertata a seguito di una attività ispettiva iniziata in data 15.12.2012, allorquando i Dottori Eugenio Antoci e Gabriele Campo, del Dipartimento di Prevenzione Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa, si recano presso la Azienda del Sig. Cavalieri per effettuare prove di risanamento TBR e BRC, ma, non riuscendo il Cavalieri a radunare tutti gli animali, viene verbalizzato rinvio con invito per il 24.12.2012.

Il 24.12.2012 ore 9,15 i dottori Eugenio Antoci e Gabriele Campo, come da verbale dagli stessi redatto, constatano la presenza di ben 17 bovini con una sola marca auricolare; 4 bovini senza alcuna marca di identificazione; 31 bovini di età non corrispondente a quella BDN (Banca Dati Nazionale Informatizzata); 22 capi non presenti.

I veterinari concludono l'ispezione con la seguente **PRESCRIZIONE**: *la identificazione dei 4 capi senza marca entro 48 ore; la marcatura di tutti i capi entro 15 giorni e lo scarico degli animali non presenti entro 15 giorni*. E' presente all'ispezione la Sig.ra Cascone Maria che sottoscrive il verbale mentre il Sig. Cavalieri dichiara che i capi mancanti potrebbero essere smarriti.

Con **verbale ispettivo** redatto dai medesimi veterinari il 27.12.2012 ore 9,40 (48 ore circa dalla prima ispezione) viene constatato che 10 capi non sono stati ancora trovati per la lettura; 3 capi, tra i 22 non trovati il 24.12.2012, sono stati trovati, e per questi viene fatta la TBC e BR, da leggere dopo tre giorni; il Sig. Cavalieri in quella sede dichiara che i 31 capi con età non corrispondente BDN del verbale 24.12.2012 sono stati marcati *"a caso"* senza tener conto dell'età e della madre.

Con altro **verbale ispettivo** del 28.12.2012 ore 13,30 i suddetti veterinari hanno constatato che i 10 capi non trovati il 27.12.2012 sono stati ritrovati ed è stata effettuata la lettura TBC.

In data 4 gennaio 2013 ore 10,15 viene redatto **verbale di ispezione n.° 4/60 del NAS**, constatazione e sottoposizione a **VINCOLO SANITARIO** a carico della Azienda Zootecnica del Sig. Cavalieri Giuseppe cod. Az. IT009 RG 262 dal Dr. Giorgio Blandino, dal Dr. Pino Maurizio Zisa, entrambi veterinari dell'ASP, dal Lgt. Giuseppe Faraci e dal M.A. Gaetano Cannata.

In quest'ultimo verbale, dopo aver ripercorso le fasi delle ispezioni precedenti, si conclude disponendo la **REGOLARIZZAZIONE** delle *"mancanze"* riscontrate nonché il **VINCOLO SANITARIO con DIVIETO DI MOVIMENTAZIONE dei capi con riserva di ulteriori sviluppi e provvedimenti**.

In data 14 gennaio 2013 ore 11,30 viene redatto nuovo verbale di accertamento (senza numero) presso l'allevamento bovino del Sig. Cavaliere Giuseppe cod. Az. IT 009 RG 262 dal Dr. Giorgio Blandino, dal Dr. Giuseppe Licitra dell'ASP – Serv. Veterinario dal M.A. Antonio Sturiale e dall'Aps Roberto Messina, accertando che sui 17 capi privi di una marca auricolare era stata apposta la seconda marca.

In un capo privo di marca (cod. IT 088990057553) sono state apposte due marche auricolari non integre ma "posticce", tuttavia la razza il sesso e l'età sono corrispondenti. In tale occasione la parte fa presente che per mero errore di trascrizione è stato richiesto il duplicato della marca con numero finale 353 anziché 553 e che tale marca non è stata stampata perché non di pertinenza dell'allevamento in questione, per cui si provvederà a nuova richiesta.

A verbale si rileva che la parte ha provveduto alla regolarizzazione dei capi sprovvisti di marca auricolare ed alla identificazione ed alle correzioni prescritte.

In merito alla bovina priva di identificazione, la parte fa presente di non essere in grado di provvedere, per cui detto capo rimane sotto vincolo sanitario, unitamente al vitello nato il 28.12.2012. Il Sig. Cavaliere stesso ne richiede l'abbattimento. Il Comune di Ragusa in data 17.1.2013, con ordinanza del Commissario Straordinario n.° 86/CS/ROS, ordina l'abbattimento della bovina e del vitello non identificati né identificabili.

Dalla attività sopra descritta è emersa una gestione sicuramente approssimativa della attività di allevamento di bovini da parte della Azienda in questione, che il titolare ha giustificato con ragioni connesse alla propria età ed alle condizioni di salute precarie, e che ha reso difficoltosa la identificazione dei capi presenti in azienda o, in alcuni casi, impossibile, determinandone l'abbattimento.

Ciò premesso in fatto, occorre rilevare, in diritto, che la contestazione è stata limitata alla mancata identificabilità di 18 capi bovini mediante marche auricolari aziendali per ogni lobo.

Detti capi, nella ispezione del 4.1.2013 risultano, in effetti, identificati in parte e precisamente 17 con una sola marca auricolare anziché due (una per ogni lobo come prescritto per legge) ed uno completamente sprovvisto.

In quella sede, come documentato dal verbale, al trasgressore sono state fatte delle prescrizioni di adeguamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d. lgs. n.° 58/2004.

Questo beneficio è concesso, ai sensi del comma 2 del citato articolo, *"qualora si tratti del primo accertamento presso l'Azienda di un detentore di animali"*, prevedendosi altresì che, ai sensi della norma medesima, *"se il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte"*.

Nella fattispecie, non risulta, agli atti dell'Ufficio, che il trasgressore abbia commesso violazioni della stessa indole negli ultimi cinque anni, né risulta che, nel medesimo periodo vi siano stati altri accertamenti. In ogni caso, poiché la *ratio* che deriva dalla lettura della norma è quella di concedere la fissazione di un termine a favore del detentore di animali, entro il quale lo stesso possa regolarizzare la sua posizione ed evitare che gli sia comminata la sanzione, si ritiene che il "primo accertamento" previsto dalla richiamata disposizione non possa che essere riferito all'avvenuto accertamento di una violazione, seppur sanabile, commessa dal detentore dell'animale.

Tuttavia, mentre per 17 capi privi di una marca è stata, sostanzialmente, sanata la violazione, come accertato con il verbale del 14.01.2013, al bovino privo di marca auricolare sono stati apposti dei marchi auricolari definiti dagli accertatori *"non integri ma posticci"*, per cui la violazione è da intendersi, in questo caso, non sanata, non essendo state rispettate le caratteristiche prescritte dal Reg. CE n.° 911/2004, secondo il quale i marchi auricolari in questione devono essere a prova di manomissione e devono essere realizzati in modo che possono essere tolti solo mediante la rottura degli stessi.

In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene equo applicare la sanzione per la violazione commessa limitatamente ad un solo bovino, tenuto conto della volontà, manifestata in concreto dal trasgressore, di voler, comunque, regolarizzare la propria situazione, sanzione che, in virtù del Regolamento Aziendale, non può che essere applicata nella misura minima, attesa la assenza di precedenti specifici nel quinquennio.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig. Cavalieri Giuseppe, in premessa generalizzato, residente in Ragusa, via Cupolette n° 28 nella qualità di proprietario dell'azienda zootecnica, cod. Az. IT009 RG 262, sita in Ragusa, C.da Galerne, il pagamento della somma totale di **€ 250,00** (euro duecentocinquanta/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale per un solo bovino**);

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 250,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 316,00 (euro trecentosedici/00)

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: ***“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”*** nonchè la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (2013/1 CC NAS) e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. Cavalieri Giuseppe, in premessa generalizzato, residente in Ragusa, via Cupolette n° 28 nella qualità di proprietario dell'azienda zootecnica, cod. Az. IT009 RG 262 ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa e Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 23 APR. 2014

***Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92
Dott. Vito Amato***

